

**IL TRIBUNALE DI ISERNIA****SEZIONE UNICA CIVILE***ufficio crisi di impresa*

nella persona del giudice, dott. Andrea Colaruotolo, nell'ambito della procedura di concordato semplificato ex art. 25 sexies e ss. d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: C.C.I.I.) avente **RG. n. 1 - 2025** promossa da [REDACTED]

- [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa [REDACTED] ed elettivamente domiciliata [REDACTED], a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/5/2026 e all'esito dell'esame degli atti, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Premesso che la società ricorrente ha depositato domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato ex art. 25 sexies C.C.I.I. e che è prevista l'udienza per la discussione sull'omologazione in data 15/7/2026;

che l'impresa ricorrente ha già beneficiato delle misure protettive di cui all'art. 54 e 55 C.C.I.I. per il termine massimo di durata complessiva delle misure protettive, pari a dodici mesi, come previsto dall'art. 8 C.C.I.I.;

Vista l'istanza del 24/2/2026 presentata dalla [REDACTED] con cui ha chiesto: *“di voler emettere decreto, così come previsto dall'art 55 CCI (cfr Trib Roma 21 luglio 2022, Trib Firenze 12 aprile 2023, Trib Lodi 18 luglio 2024) ovvero ordinanza - previa fissazione di udienza - con il/la quale Dispone la proroga le misure protettive di cui agli artt 18 e 19 CII verso l'intero ceto creditorio fino alla definizione del procedimento incardinato con l'istanza ex art 25 sexies CII ovvero dispone misure cautelari idonee a salvaguardare il patrimonio della [REDACTED] ed in particolare, il divieto di azioni esecutive e cautelari, il divieto di presentare istanza di liquidazione giudiziale il divieto di “bancare” e far protestare titoli, il divieto di rifiutare l'esecuzione di contratti pendenti, verso l'intero ceto creditorio...”*;

visto il parere dell'ausiliario depositato in data 7/3/2026 con cui ha ritenuto *“necessario confermare le misure protettive e/o cautelari in quanto funzionali al piano di risanamento fino all'udienza*

di omologazione al fine di evitare la dispersione del patrimonio aziendale del debitore ed all'uopo esprime parere favorevole per la conferma delle misure protettive e/o cautelari richieste dal debitore”;

visto il decreto del 20/4/2026 di fissazione dell'udienza del 6/5/2026 per la comparizione delle parti, con cui è stata disposta la notifica del ricorso ai creditori nei cui confronti la società ricorrente aveva proposto la domanda cautelare;

rilevato che alla predetta udienza la società ricorrente ha insistito per la concessione delle misure cautelari fino all'omologa e che nessun altro è comparso;

osservato che la società ricorrente ha già usufruito nelle pregresse fasi della procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza intrapresa delle misure protettive per il periodo massimo di copertura di dodici mesi ex art. 8 C.C.I.I., come rappresentato tra l'altro dalla relazione dell'ausiliario in atti;

rilevato che la società ricorrente ha evidenziato nella predetta istanza *“-CHE la Giurisprudenza ha altresì chiarito- come per altro codificato dall'art 54 CCI- che- in alternativa delle misure protettive tipizzate dall'ordinamento- la parte istante possa fare richiesta- e ciò anche per una durata eccedente quella di cui all'art 8 CCI- di misure cautelari; -CHE nel caso che ci occupa sussistono i presupposti per la concessione di tali misure posto che: A) la composizione si è conclusa con l'attestazione da parte dell'esperto della buona fede nella conduzione delle trattative, trattative che non sono giunte a buon fine solo per la neghittosità di taluni creditori in particolare dell'Agenzia delle Entrate; B) l'ausiliario già nella sua prima valutazione ha ritenuto la proposta concordataria vantaggiosa per i creditori”;*

osservato, preliminarmente, che il ricorso in esame mira, sostanzialmente, a conseguire, in via cautelare, il blocco delle azioni esecutive/cautelari intraprese da alcuni creditori di cui la società istante è passiva destinataria e ad impedire l'ulteriore presentazione di procedimenti esecutivi e cautelari nonché di domande di liquidazione giudiziale che potrebbero essere proposte in futuro;

che l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa passivamente interessanti il patrimonio della proponente la domanda introduttiva di procedimento di regolazione della crisi e dell'insolvenza costituisce l'oggetto delle misure protettive ai sensi dell'art. 54, 2 co. C.C.I.I., invocabili dal debitore nell'atto di accesso ovvero con successiva richiesta e, ad esse, deve applicarsi il termine massimo di durata annuale stabilito dall'art. 8 C.C.I.I. che vi opera espresso richiamo;

che il citato art. 54, co. 1 C.C.I.I. stabilisce che, in costanza del procedimento e su richiesta di parte, il Tribunale possa *“emettere i provvedimenti cautelari ... che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti regolatori della crisi e dell'insolvenza...”;*

che la concessione nei confronti del debitore che abbia già usufruito per il periodo massimo consentito delle misure protettive di misure cautelari, seppur ontologicamente qualificate dall'atipicità, aventi il medesimo contenuto delle misure protettive evoca una questione dibattuta tanto nella giurisprudenza di merito che nella dottrina;

che la disciplina compendiata nel codice della crisi e dell'insolvenza in punto di misure protettive e cautelari (principalmente gli artt. 8, 18, 19, 54 e 55 C.C.I.I.) è effetto dell'innesto, sul previgente impianto, delle disposizioni dettate dal d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 recante *“modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)”*, segnatamente dagli artt. 7, co. 2, art. 6, co. 1 e art. 13, co. 1;

che la fonte eurounitaria prescriveva, agli Stati membri, il recepimento nei relativi ordinamenti domestici di specifici principi nella materia della crisi d'impresa e, tra essi, quanto agli strumenti di tutela del debitore, la possibilità di giudiziale sospensione delle azioni esecutive, ma per una durata predeterminata nelle relative scadenze, intermedie e massima finale, e ciò *“al fine di garantire il giusto equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori”* e auspicando che *“nell'interesse della certezza del diritto, il termine totale della sospensione dovrebbe essere limitato a dodici mesi”* (in tal senso il *“considerando”* n. 35);

che in attuazione di tali statuizioni programmatiche l'art. 6 della Direttiva demandava, quindi, agli Stati membri, di prevedere, in favore del debitore, la possibilità di *“beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione”* e, ai fini che interessano la presente sede decisionale, sotto il profilo temporale, di contenere in un *“massimo di quattro mesi”* la *“durata iniziale di una sospensione delle azioni esecutive individuali”* e indicando nel termine massimo di *“dodici mesi”* la *“durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, incluse le proroghe e i rinnovi”*;

che tali prescrizioni sono state tradotte, nel diritto interno, con le richiamate disposizioni collocate, oltre che nel contesto della procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche tra i *“principi generali”* di cui al Titolo I - capo II del C.C.I.I.

che, in particolare, l'art. 8 C.C.I.I. nello stabilire in dodici mesi *“la durata complessiva delle misure protettive”* ha così fatto propria la regola eurounitaria che richiedeva un limite di durata, tenuto conto che le misure protettive, per contenuto tipico, si sostanziano nel

divieto, per i creditori, di dare avvio o prosecuzione ad azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività d'impresa; che tale lettura delle norme positive domestiche, coerente con la relativa sistematica, deve, poi, ritenersi necessitata, poiché imposta dall'obbligo, per il giudice nazionale, di attuarne un'esegesi conforme alla fonte superiore unionale cui quella interna ha dato attuazione (v. in tema di c.d. interpretazione conforme, *ex plurimis*, Cass. 27/07/2022 n. 23495 e Cass. 3/11/2020 n. 24325);

che, pertanto, nella formulazione dell'art. 8 C.C.I.I. deve ravvisarsi, a livello di legislazione interna, l'affermazione del limite temporale massimo annuale, di enunciazione comunitaria, entro il quale, in favore dell'imprenditore interessato ad un procedimento di risoluzione della crisi della propria impresa, può essere disposta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari intraprese in suo danno;

che, di conseguenza, deve escludersi che l'ulteriore ampliamento diacronico di tale limite legale possa essere ottenuto attraverso una misura cautelare presentata per il conseguimento di tale finalità una volta decorso il termine massimo di durata, poiché ciò sostanzierebbe, all'evidenza, una forma di abuso della fruizione della cautela in quanto diretta al perseguimento di fini non consentiti;

che tale protrazione non potrebbe ritenersi giustificata sia perché sarebbe rimessa al giudice della cautela ogni valutazione prudenziale circa i tempi della proroga sì da contemperare i contrapposti interessi delle parti, sia perché si tratterebbe, comunque, di decisione giurisdizionale in violazione di una norma di legge che finisce per frustrare la finalità, prefissata in sede comunitaria, di perseguire la "certezza del diritto" (in tutti gli Stati membri) con l'imposizione di un limite legale massimo di durata della sospensione, in contrapposizione e superamento del precedente sistema che vedeva il c.d. *automatic stay* ininterrottamente protratto dal deposito della domanda di abbrivio del lo strumento di risoluzione della crisi e sino alla definizione del relativo procedimento (art. 168 L. fall.);

che le conclusioni suesposte non mutano alla luce delle modifiche operate dal d.lgs. 13 settembre 2024 n. 137 al comma 2, ultimo periodo, dell'art. 54 C.C.I.I. secondo cui: "*il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza*";

che la norma novellata deve essere esegeticamente letta alla luce dei principi sovranazionali che informano il diritto della crisi d'impresa come normativamente tipizzati dalle richiamate fonti eurounitarie e al cui rispetto l'ordinamento interno è tenuto ad uniformarsi e, quindi,

non può non coordinarsi con il limite temporale massimo dettato dall'art. 8 C.C.I.I. e attuativo di conforme precetto della pertinente direttiva europea, da riferire a tutte le statuizioni provvedimentali aventi contenuto inibitorio, per i creditori, quanto all'esercizio delle proprie pretese in via esecutiva dirette al patrimonio dell'imprenditore o a beni e diritti dell'impresa;

che la relazione governativa illustrativa del c.d. correttivo ter, con riferimento alla modifica dell'art. 54, 2 co. C.C.I.I., si esprime nel senso che trattasi di *“precisazioni terminologiche volte, da un lato, a chiarire che le misure protettive atipiche sono per definizione diverse da quelle di cui al primo periodo (anche se possono essere chieste anche misure tipiche, se non sono state chieste prima), e, dall'altro lato, a stabilire con maggiore puntualità - a fronte di applicazioni non univoche della norma - che le misure in esame possono inibire non solo le iniziative giudiziali dei creditori ma anche mere condotte potenzialmente pregiudizievoli per il buon esito della regolazione della crisi e dell'insolvenza”*;

che dalla relazione governativa citata traspare la chiara *intentio legislatoris*, coerente con l'assetto interno rispettoso delle regole sovranazionali, di non creare, con le misure cautelari, uno strumento sovrapponibile alle misure protettive, ben tipizzate nel relativo contenuto, quanto piuttosto di apprestarne uno ulteriore, eventualmente complementare o integrativo alle stesse, e, in quanto tale deve ritenersi soggetto alla loro disciplina, in particolare per quel che concerne il profilo temporale di massima durata legislativamente predeterminata del le eventuali statuizioni interdittive di azioni individuali esecutive e/o cautelari;

ritenuto che, nel caso di specie, con riferimento alla istanza presentata dalla società ricorrente volta a disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari tanto in corso quanto future in termini generalizzati *erga omnes*, debba disporsene, alla luce di quanto sopra, il rigetto per avere già integralmente utilizzato il termine massimo di durata delle misure protettive ad esse ostative ai sensi dell'art. 8 C.C.I.I. (Trib. Roma, 14/10/2024);

che, tra l'altro, la società ricorrente non ha dedotto alcuna specifica circostanza quanto al *fumus boni iuris*, eccetto che la composizione negoziata della crisi si è conclusa con l'attestazione da parte dell'esperto della buona fede nella conduzione delle trattative ovvero che l'ausiliario nella sua prima valutazione ha ritenuto la proposta concordataria vantaggiosa per i creditori, o al *periculum in mora*, eccetto che la mancata concessione delle misure cautelari avrebbe finito per frustrare l'esito positivo della procedura;

che, decorso il termine massimo di durata delle misure protettive, la concessione delle misure cautelari è ammissibile, come chiarito dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 20/10/2025; Trib. Milano 7/7/2024), nei confronti solo di creditori specificamente individuati e degli specifici poteri di aggressione di cui gli stessi si trovano a disporre per l'adozione di determinati provvedimenti con onere della prova a carico del debitore istante,

chiamato a dimostrarne l'utilità a supporto dell'ulteriore percorso negoziale e la proporzionalità rispetto al sacrificio correlativamente imposto ai creditori;

che, viceversa, l'istante ha chiesto la concessione di misure cautelari di analogo contenuto a quelle protettive *erga omnes* ovvero nei confronti di oltre venti creditori senza specificare il motivo sotteso alla loro individuazione; senza chiarire il riferimento ad azioni già intraprese e di quale natura; senza apportare elementi conoscitivi sufficienti a verificare: l'entità, le modalità e le tempistiche di soddisfacimento dei creditori; la proporzionalità del loro sacrificio e la funzionalità delle misure cautelari alla procedura;

che, quanto al richiesto divieto di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, si ritiene che detta misura non possa essere ritenuta meritevole di accoglimento, atteso che: i) vietare ai creditori la stessa proposizione della domanda di liquidazione giudiziale appare incompatibile con la previsione di cui all'art. 24 della Costituzione; ii) alla luce dei principi stabiliti all'art. 7 C.C.I.I. sul cd. procedimento unitario, anche ove proposta, la domanda di liquidazione giudiziale sarebbe esaminata da parte del Tribunale soltanto all'esito dell'esame di quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi, proprio alla luce della regola della trattazione prioritaria dello strumento di regolazione della crisi. Per l'effetto, il deposito di un ricorso per liquidazione giudiziale non comporterebbe (ricorrendo, beninteso, le condizioni di cui all'art. 7, c. II, lett. a), b) e c), C.C.I.I. alcun pregiudizio per il regolare svolgimento di strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale; iii) l'impedimento tra l'altro alla pronuncia della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza si è già determinato per effetto dell'accesso alla procedura concordataria, non risultando così alcun vuoto di tutela da colmare attraverso la concessione delle misure cautelari, strumento c.d. atipico e residuale, richieste in questa sede dalla società;

che, quanto al richiesto divieto di "bancare" e far protestare titoli ovvero al divieto di rifiutare l'esecuzione di contratti pendenti verso l'intero ceto creditorio, la richiesta è inammissibile per genericità e indeterminatezza, non essendo possibile comprendere a quali titoli ovvero contratti l'istanza si riferisca o nei confronti di quale creditore;

che non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese in difetto di creditori costituiti;

P.Q.M.

Letti gli artt. 8, 54 e 55 C.C.I.I.:

- **rigetta** il ricorso;
- **nulla** sulle spese;
- **manda** alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti di propria competenza;

Isernia, 19/5/2026

Il giudice delegato

dott. Andrea Colaruotolo